AREU
Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

380 / 2026 del 06/11/2026

***Oggetto*: ACCORDO TRA AREU E F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO SANITARIO PRESSO LO STADIO GIUSEPPE MEAZZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE**

OGGETTO: ACCORDO TRA AREU E F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO SANITARIO PRESSO LO STADIO GIUSEPPE MEAZZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i., attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024, recante presa d'atto della D.G.R. n. XII/1650 del 21 dicembre 2023, di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

PREMESSO altresì che AREU assicura il coordinamento e il supporto alle attività di emergenza-urgenza extraospedaliera su tutto il territorio regionale e, nell'ambito delle manifestazioni sportive calcistiche, partecipa alle attività di pianificazione e gestione della sicurezza attraverso la presenza di un proprio rappresentante presso il Gruppo Operativo Sicurezza (G.O.S.);

RICHIAMATI:

- il Decreto del Ministro dell'Interno 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, come modificato dal D.M. 6 giugno 2005;
- l'art. 8 del DPCM 27 marzo 2000, che prevede la possibilità per le aziende sanitarie di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi, sia all'interno sia all'esterno delle strutture aziendali;
- il Decreto Ministeriale 8 agosto 2007, che disciplina la separazione tra gli adempimenti gestionali relativi al mantenimento delle condizioni di sicurezza e quelli inerenti alla gestione dell'emergenza e istituisce il Gruppo Operativo Sicurezza (G.O.S.);
- la D.G.R. n. XII/4677 del 7 luglio 2025 e, in particolare, l'art. 3.6 relativo alle attività fuori orario di servizio;

DATO ATTO che AREU e la F.C. Internazionale Milano S.p.A. intendono disciplinare la collaborazione per lo svolgimento delle attività di Liaison Officer tra la SOREU e il Servizio Sanitario incaricato dell'assistenza o, qualora espressamente affidato all'Agenzia, di coordinamento sanitario, in occasione delle manifestazioni calcistiche che si svolgono presso lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano;

RILEVATO che, nell'ambito dell'accordo:

- la partecipazione del personale AREU agli incontri organizzativi convocati presso la Questura rientra nell'orario di servizio istituzionale, in quanto attività obbligatoria e funzionale alla pianificazione e alla sicurezza delle manifestazioni sportive;
- durante le manifestazioni AREU assicura la presenza presso il G.O.S. di un incaricato, individuato tra il personale operatore tecnico, collaboratore tecnico, autista soccorritore o sanitario, e l'attivazione di una postazione di lavoro collegata direttamente con la SOREU territorialmente competente;
- le modalità di partecipazione al G.O.S. e le informazioni necessarie per l'accesso sono fornite ad AREU direttamente dalle competenti autorità pubbliche; Inter è tenuta a consentire la partecipazione di AREU, adottando le opportune misure organizzative e assicurando la massima collaborazione;
- le attività devono essere garantite, nei casi in cui il G.O.S. sia convocato dalle Autorità competenti, nei confronti di tutti i soggetti presenti alle manifestazioni sportive giocate in casa dalla Società, comprese, a titolo esemplificativo, partite di campionato, amichevoli, esibizioni e tornei;
- le attività operative svolte durante le manifestazioni sono effettuate fuori dall'orario di servizio, secondo quanto previsto dall'art. 3.6 della D.G.R. n. XII/4677/2025;

CONSIDERATO che:

- per ogni manifestazione il servizio deve essere garantito per tutta la durata dell'evento, comprese eventuali richieste di operatività anticipata o di permanenza oltre il termine, secondo le modalità dettagliate dal Piano Sanitario;
- le eventuali modifiche degli orari e le comunicazioni relative alle manifestazioni non comprese nel calendario ufficiale devono essere comunicate direttamente dalle competenti autorità pubbliche alla AAT Milano di AREU con la massima tempestività, al fine di consentire la necessaria programmazione delle attività;
- le tariffe orarie relative agli incontri organizzativi convocati presso la Questura sono definite in base al profilo professionale impiegato e previamente comunicate per iscritto a Inter;
- le attività rese durante le manifestazioni sono remunerate secondo i modelli di incentivazione e valorizzazione approvati da AREU, in ragione delle seguenti tariffe orarie: medico euro 113,65; infermiere euro 67,65; operatore tecnico/autista soccorritore euro 27,10;
- i rimborsi, comprensivi di tutti i costi e delle spese sostenute da AREU per il servizio, oltre IVA se dovuta, sono determinati sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite, come risultanti dai Modelli 40 "Preventivo" e 41 "Attività effettiva", per un impegno generalmente pari a sei ore, eventualmente prorogabile fino a un massimo di sette ore per comprovati motivi organizzativi, inclusa l'eventuale apertura anticipata del G.O.S.; i compensi sono corrisposti da Inter ad AREU previa emissione di regolare fattura, da saldare entro sessanta giorni dal ricevimento;

- eventuali aggiornamenti tariffari saranno comunicati da AREU alla Società a seguito di revisioni regionali;
- ciascuna Parte può recedere dall'accordo con comunicazione scritta e preavviso di sessanta giorni, fermo restando il pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite fino alla cessazione dell'accordo;
- l'accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità sino al 30 giugno 2027, con esclusione del tacito rinnovo;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione dell'accordo tra AREU e la F.C. Internazionale Milano S.p.A. per le attività di coordinamento sanitario presso lo Stadio Giuseppe Meazza in occasione di manifestazioni sportive;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore della S.S.D. Maxiemergenze e del Direttore della AAT di Milano, per quanto di rispettiva competenza nell'esecuzione degli impegni contrattuali;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il testo dell'accordo tra AREU e la F.C. Internazionale Milano S.p.A. per le attività di coordinamento sanitario presso lo Stadio Giuseppe Meazza in occasione di manifestazioni sportive, comprensivo dei Modelli 40 "Preventivo" e 41 "Attività effettiva", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che:
 - l'accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità sino al 30 giugno 2027, con esclusione del tacito rinnovo;
 - la partecipazione agli incontri organizzativi convocati presso la Questura rientra nell'orario di servizio istituzionale, mentre le attività operative svolte durante le manifestazioni sono effettuate fuori dall'orario di servizio;
 - AREU garantisce presso il G.O.S. la presenza ordinaria di un operatore tecnico, collaboratore tecnico o autista soccorritore e può impiegare, ove necessario, anche un medico e/o un infermiere;
3. di dare atto che:
 - le attività di coordinamento sanitario, svolte durante le manifestazioni sono valorizzate secondo le tariffe orarie indicate nell'accordo: medico euro 113,65; infermiere euro 67,65; operatore tecnico/autista soccorritore euro 27,10;

- per il pagamento dei corrispettivi fa fede la relazione conclusiva firmata dal Coordinatore al termine di ogni manifestazione, contenente il Modulo controfirmato dal Referente di AREU e approvata da Inter;
- la Società Calcistica rimborsa ad AREU tutti i costi e le spese sostenuti per il servizio, oltre IVA se dovuta, previa rendicontazione delle prestazioni effettivamente eseguite e presentazione di regolare fattura, da saldare entro sessanta giorni dal ricevimento;
- i proventi derivanti dall'accordo saranno registrati dall'Agenzia e contabilizzati nei bilanci degli esercizi 2026 e 2027 sul conto n. 30102140 "Prestazioni di soccorso extraospedaliero e stazionamento verso altri soggetti", all'atto dell'emissione delle relative fatture;

4. di individuare quale referente operativo dell'accordo il Direttore della AAT 118 di Milano, per gli aspetti tecnici connessi alla sua esecuzione;
5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo